



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 9 novembre 2018

QUANDO LA CORTE DEI CONTI PUO' RILEVARE L'INCOSTITUZIONALITA' DI UNA LEGGE REGIONALE IN SEDE DI PARIFICAZIONE

La Corte costituzionale, in un caso relativo alla Regione Liguria, ha ritenuto che, in sede di giudizio di parificazione, la Corte dei conti può censurare la costituzionalità di una legge regionale adottata senza averne la competenza. Si trattava di un caso in cui la Corte dei conti era stata chiamata a verificare la regolarità di spese disposte dalla Regione Liguria in relazione a materie sulle quali non aveva competenza a intervenire e, quindi, ad allocare risorse.

La decisione è stata presa con la [sentenza n. 196](#) depositata oggi (relatrice Silvana Sciarra) con cui la Corte ha dichiarato incostituzionali le norme della Regione Liguria istitutive del ruolo dei vice dirigenti regionali (articolo 10 della legge regionale n. 10/2008) con un conseguente incremento del Fondo per il trattamento accessorio del personale regionale per finanziarne le relative indennità (articolo 2 legge regionale n. 42/20108), al di fuori della contrattazione nazionale di comparto e in violazione della competenza statale.

La Corte costituzionale ha ritenuto che, nel caso in esame, il parametro del riparto delle competenze tra Stato e Regioni si possa affiancare a quelli posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e della sana gestione finanziaria, in relazione ai quali la giurisprudenza ha da tempo riconosciuto la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di controllo di legittimità-regolarità. Quel parametro, infatti, delinea settori nei quali l'intervento regionale produttivo di spesa si traduce immediatamente nell'alterazione dei principi di sana gestione della finanza pubblica allargata nonché degli equilibri economico-finanziari degli enti, che spetta alla Corte dei conti garantire proprio in sede di giudizio di parificazione. D'altro canto, la legislazione censurata non potrebbe essere agevolmente sottoposta al sindacato di costituzionalità per una via diversa dal giudizio di parificazione. Pertanto, consentire l'accesso alla Corte costituzionale di simili questioni nell'ambito del giudizio di parificazione mira a evitare zone d'ombra nel controllo di costituzionalità in settori delicatissimi della spesa pubblica.

Nella fattispecie, la questione era stata sollevata dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2016. In quella sede era emerso che con le risorse del Fondo per la contrattazione decentrata erano state retribuite, in applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 42/2008 (ma solo fino all'entrata in vigore della legge regionale 22/2017), le posizioni di

vice-dirigenza istituite in base all'articolo 10 della legge regionale 10/2008 (poi soppresse per effetto della legge regionale 22/2017). La Corte dei conti, sospettando che la retribuzione dei vice-dirigenti da parte del legislatore ligure - da cui era scaturito un incremento della spesa - fosse illegittima, in quanto connessa alla illegittima istituzione della relativa posizione, aveva sospeso la parificazione del capitolo di spesa in esame per l'esercizio 2016 e sollevato questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondati i dubbi prospettati dal collegio rimettente.

Appare evidente, si legge tra l'altro nella sentenza, "l'illegittimità dell'iniziativa del legislatore ligure che ha istituito il ruolo dei vice-dirigenti invadendo la competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" e ha conseguentemente disposto una spesa priva di copertura normativa, e quindi lesiva dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto relativa a una voce, quella dell'indennità dei vice-dirigenti regionali, inerente al trattamento economico di una parte del personale regionale, disciplinato senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva".

Roma, 9 novembre 2018